



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANCIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2009

Istituzione di una casa da gioco nel comune di La Maddalena

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio del gioco d'azzardo nel nostro Paese è attualmente vietato da alcune norme del codice penale (articoli 718 e seguenti). È ormai evidente che i divieti imposti dal codice non possono essere più considerati collegati al disvalore del gioco d'azzardo sotto il profilo sociale, in quanto proprio lo Stato con lotterie e giochi vari si fa promotore di una attività che per modalità di gioco e di rischio si può paragonare sempre di più al gioco d'azzardo vero e proprio. Attualmente in Italia esistono quattro case da gioco regolarmente autorizzate, a Sanremo, Venezia, Saint Vincent e Campione d'Italia.

La deroga al generale divieto di legge per i *casino* esistenti si fonda sostanzialmente su ragioni storiche, geografiche ed economiche; storiche perché queste case da gioco preesistevano al tempo dell'unità d'Italia, geografiche per la loro particolare collocazione geografica ed economiche perché situate in zone a forte vocazione turistica.

Oggi però questa disciplina appare del tutto inadeguata rispetto alle proporzioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha assunto in tutti i Paesi più avanzati.

La scelta di La Maddalena quale sede di *casino* deve ricercarsi da un lato nella «vocazione» turistica che la Sardegna, l'isola di La Maddalena ed il suo arcipelago hanno conquistato negli anni, e che oggi deve essere opportunamente rilanciata, e dall'altro nella volontà-possibilità di realizzare una struttura quale quella di una casa da gioco all'interno di un parco naturale nazionale realizzando così un perfetto connubio tra ambiente e svago.

L'individuazione di La Maddalena non è una scelta casuale ma è da collocare in continuità con le grandi opere di bonifica, ricon-

versione e sviluppo effettuate per la realizzazione del vertice del G8.

Gli interventi e le opere realizzate hanno permesso di trasformare l'isola in un luogo capace di affiancare all'elevata qualità della propria risorsa naturale quelle infrastrutture adeguate a rendere competitiva l'offerta turistica nel mercato mondiale.

La Maddalena ha infatti convissuto con più di cento anni di servitù militari ed è stata base statunitense per sommergibili sino agli inizi del 2008, subendo per questo pesanti condizionamenti al proprio sviluppo economico e turistico. La realizzazione del G8 a La Maddalena rappresentava pertanto una sorta di «forma di indennizzo» e una grande opportunità per la valorizzazione e il rilancio dell'isola. La nuova istituzione della casa da gioco verrebbe a completare le strutture della cittadina, consentendo di qualificare ai massimi livelli internazionali l'offerta turistica e permettendo agli operatori del settore un'apertura verso mercati esteri fino ad oggi non sfruttati.

La presenza di un *casino* attrezzato verrebbe a costituire un elemento trainante per l'economia della Gallura e dell'intera Sardegna sia in termini di aumento delle presenze turistiche che di rilancio per i settori collegati con l'attività del *casino*.

Tutta la Sardegna trae infatti ingenti risorse dal turismo ed in particolare dal turismo estivo. Il settore soffre però la forte concorrenza dei pacchetti turistici di altre località europee ed extraeuropee che, a parte i costi di manodopera più bassi, possono offrire tra le altre attrattive case da gioco attrezzate.

L'esercizio della casa da gioco, laddove impiantato, si è dimostrato nel tempo capace di catalizzare ingenti risorse nel territorio ove la casa da gioco è situata non solo per l'esercizio del gioco ma soprattutto per l'in-

dotto che ne deriva. Con le somme destinate a comune, provincia, regione e all'ente Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, si potrà incrementare l'attività di promozione turistica del territorio e dell'intera Sardegna, e ciò potrà costituire un'importante volano di sviluppo nell'incremento dell'economia e nella creazione di nuovi posti di lavoro.

In attesa di una auspicata normativa generale il presente disegno di legge, facendo salvo il diritto delle case da gioco già esistenti al prosieguo della loro attività, istituisce la casa da gioco di La Maddalena dettando le modalità di esercizio in modo tale da garantirne lo svolgimento regolare dell'attività e creando con ciò, come già ricordato, le premesse per la creazione di nuova ricchezza a La Maddalena, in Gallura e nella Sardegna intera. Le enormi capacità di sviluppo che offrirebbe un tale scenario sono facilmente intuibili (non solo per La Maddalena, ma anche per tutti i paesi non solo limitrofi). Inoltre, la speciale disciplina di vincolo per i proventi permetterebbe all'amministrazione comunale, regionale e all'ente parco di ottenere una vera e propria fonte di finanziamento.

In particolare, il disegno di legge attribuisce alla regione Sardegna il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di La Maddalena, su richiesta del sindaco di La Maddalena e previa delibera del consiglio comunale (articolo 1). Il presidente della regione Sardegna d'intesa con il sindaco del comune di La Maddalena devono inoltre individuare la struttura da adibire a casa da gioco privilegiando l'utilizzo di immobili di interesse artistico e storico, nonché eventuali strutture già militari da riconvertire (articolo 2). Il presidente della regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, deve disciplinare e regolamentare l'esercizio della casa da gioco (articolo 3). I proventi che derivano dalla gestione, la maggior parte dei quali vincolati poi agli investimenti nel settore turistico, verrebbero assegnati per il 40 per cento al comune di La Maddalena, per il 30 per cento alla provincia di Olbia-Tempio, per il 20 per cento alla regione e per il restante 10 per cento all'ente Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Sardegna può autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di La Maddalena.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla regione Sardegna su richiesta del sindaco di La Maddalena, previa delibera del consiglio comunale.

Art. 2.

1. Nell'autorizzazione di cui all'articolo 1 il presidente della regione Sardegna indica, di intesa con il sindaco del comune di La Maddalena, quale struttura è adibita a casa da gioco privilegiando l'utilizzo di immobili di interesse artistico e storico, nonché eventuali strutture già adibite ad usi militari da riconvertire.

Art. 3.

1. Il presidente della regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) disposizioni relative alla registrazione delle presenze dei parlamentari nazionali ed europei, degli amministratori regionali e locali e degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia;

c) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

d) i giorni di apertura ed i relativi orari e le giornate in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

e) le particolari e opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

f) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

g) le garanzie per l'eventuale gara d'appalto per la concessione di cui alla lettera *f)* e le debite cauzioni;

h) le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire;

i) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni degli importi di cui all'articolo 4, comma 1, stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;

l) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, qualora risulti la mancata ottemperanza del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

m) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 40 per cento al comune di La Maddalena, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività

promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 30 per cento alla provincia di Olbia-Tempio che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Sardegna che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

d) il 10 per cento all'ente Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena che destinerà l'importo per la salvaguardia ambientale del territorio di sua competenza.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 è effettuato ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 5.

1. Il presidente della regione Sardegna, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini dell'espletamento della relativa vigilanza da parte degli organismi preposti, i locali della casa da gioco sono considerati come locali pubblici e sottoposti all'osservanza delle norme di questa categoria di locali.

Art. 6.

1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

